



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Egidio de Leone
Dott. Francesco Paolo Grippa
Dott.ssa Benedetta Scarcella

Presidente
Giudice relatore ed estensore
Giudice

nel procedimento iscritto al **P.U. 31-1/2025** ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto il 2 dicembre 2025 da:

MICHELE MARCUCCINI, nato a [REDACTED] il [REDACTED], rappresentata dall'Avv.ta Donatella De Castro

RICORRENTE

ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 2 dicembre 2025, Michele Marcuccini ha chiesto l'accesso alla liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. c.c.i.i., riferendo di vivere [REDACTED] assieme a sua moglie, [REDACTED] ed ai due figli minori [REDACTED], e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i.. L'origine del sovraindebitamento è dovuto principalmente ad una serie di accertamenti posti in essere a partire dal 2009 da Agenzia delle Entrate nei confronti dell'[REDACTED], della quale il ricorrente era Presidente e dunque di cui era condebitore solidale, ai sensi dell'art. 38 c.c.. Da tale situazione si sono originati diversi procedimenti giudiziari che hanno impegnato le finanze personali del ricorrente, il quale non è riuscito ad impugnare tutti i singoli accertamenti compiuti da Agenzia delle Entrate.

Nel ricorso, Michele Marcuccini ha riferito che il monte debitorio è pari a circa [REDACTED], di cui €4 [REDACTED] verso A.d.e.r., che ha dato corso al pignoramento dello stipendio del ricorrente. Dal lato attivo, il ricorrente non è titolare di beni mobili od immobili, ma solo del reddito da lavoro dipendente – che, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi, è stato pari ad [REDACTED] nel 2022,



██████████ nel 2023 ed ██████████ nel 2024 – che mette a disposizione della procedura per l'eccedenza rispetto alle spese di mantenimento del nucleo familiare.

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.

In conclusione, Michele Marcuccini ha chiesto di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata, di disporre la cessazione del trattenimento della cessione del quinto dello stipendio in favore di ██████████ e di sospendere il pignoramento in corso sullo stipendio.

Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 269, c. 2 c.c.i.i., datata 20 novembre 2025, che, all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma tutte le circostanze già menzionate nell'atto introduttivo. Il Gestore della Crisi ha riferito che Michele Marcuccini è attualmente impiegato ██████████ e percepisce una retribuzione mensile di circa ██████████, comprensiva della 14° mensilità, ██████████ a titolo di 13° mensilità; tale reddito è attualmente gravato della cessione del quinto dello stipendio a favore ██████████ nonché del pignoramento ██████████ per un decimo. Il Marcuccini percepisce altresì l'assegno unico a sostegno delle famiglie con figli a carico, pari ad ██████████.

Dalla relazione dell'O.c.c. emerge che il debitore ha quantificato le spese necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare in circa ██████████ annuali, ossia ██████████ mensili; il Gestore della crisi ha attestato la congruità di tale stima, alla luce della composizione del nucleo familiare del ricorrente, composto da quattro persone, di cui due figli minori, sostenendo altresì che i valori indicati dall'Istat per l'anno 2023 relativi ad una famiglia con analoga composizione ammontano in media ad €3.240,00 mensili.

Il ricorrente intende mettere a disposizione della procedura, per la durata triennale della stessa, la somma di €500,00 mensili per tredici mensilità, per un ammontare complessivo di €19.500,00; l'importo di €500,00 mensili corrisponde alla somma attualmente trattenuta dallo stipendio in forza della cessione del quinto e del pignoramento del decimo, sopra menzionati. Il ricorrente ha altresì domandato l'esclusione del saldo del conto corrente a lui intestato presso la Credit Agricole, portante un saldo contabile al ██████████.

La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo il ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questo essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni. La relazione, infine, indica esaustivamente le cause di indebitamento del ricorrente, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni ed attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire a favore dei creditori, stima dall'O.c.c. in circa €19.500,00.

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dalla ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c., della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, vista la palese ed



evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della Crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta altresì l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 c.c.i.i..

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv.ta Sara Ciacci, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostantive.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio della debitrice ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.

Alla luce dell'art. 268, c. 4, lett. b) c.c.i.i. – secondo cui “*Non sono compresi nella liquidazione: (...) b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*” – a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, sarà compito del liquidatore proporre istanza, indirizzata al Giudice delegato, volta a determinare la quota del reddito eventualmente da sottrarre alla procedura liquidatoria. Pertanto, tale valutazione deve ritenersi di competenza esclusiva del Giudice delegato (come similmente prevede l'art. 146 c.c.i.i. in materia di liquidazione giudiziale) e non del Tribunale, non essendo tale statuizione menzionata all'art. 270 c.c.i.i., che tipizza il contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata (Corte d'Appello di Ancona n. 979/2025 del 16 luglio 2025).

Riguardo le altre due domande avanzate dal ricorrente – volte a disporre la cessazione del trattenimento della cessione del quinto dello stipendio in favore [REDACTED] a., in applicazione analogica dell'art. 144 c.c.i.i. e a sospendere il pignoramento in corso sullo stipendio – entrambe vanno rigettate per i seguenti motivi.

In relazione alla domanda di sospensione del pignoramento presso terzi avviato [REDACTED], essa deve essere rivolta al Giudice dell'esecuzione competente per quella procedura, in forza dell'art. 150 c.c.i.i., richiamato dall'art. 270, c. 5 c.c.i.i., non avendo il Collegio il potere di disporre la sospensione di una procedura di competenza di altro Giudice.

Quanto alla cessione del quinto dello stipendio in favore [REDACTED], appare inconferente il richiamo dell'art. 144 c.c.i.i., che fa riferimento ai pagamenti eseguiti o ricevuti ed agli atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della procedura liquidatoria: al contrario, la cessione del quinto dello stipendio è atto di cessione di un credito futuro, compiuto dal sovraindebitato antecedentemente all'apertura della procedura liquidatoria e, in ogni caso, al fenomeno traslativo della somma di denaro non partecipa concretamente il debitore, ma solo il creditore cessionario ed il debitore ceduto, e non può dunque parlarsi né di atto eseguito né di atto compiuto dal debitore a seguito dell'apertura della procedura liquidatoria. Ciononostante, l'effetto pratico della domanda proposta nel ricorso si raggiunge



per mezzo dell'applicazione *ex lege* dell'art. 151 c.c.i.i., anch'esso richiamato dall'art. 270, c. 5 c.c.i.i., in forza del quale, con l'apertura della liquidazione controllata, si apre il concorso dei creditori, che possono essere soddisfatti esclusivamente nei modi e nelle forme previste dalla procedura liquidatoria, sicché non sarebbe possibile per [REDACTED] trovare soddisfazione prima dei crediti aventi grado *potiore*. Tale domanda va quindi ritenuta assorbita nella domanda di apertura della liquidazione controllata.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.:

- Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Michele Marcuccini, nato [REDACTED]
- Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona dell'Avv.ta Sara Ciacci;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- Rigetta la domanda volta ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva (pignoramento presso terzi) avente ad oggetto lo stipendio del ricorrente.

Urbino, 6 dicembre 2025

Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente
Dott. Egidio de Leone

